

IL TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

Composto dai signori:

Dott. Carmelo Conti	Presidente
Dott. Paolo Glinni	Componente
Ing. Elio Pandolfo	"
P.I. Raffaello Galiani	"
Dott. Roberto Nardini	"

Ha emanato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento in grado di appello instaurato con atto del 23.06.2000 dal concorrente DELLA ROSSA Stefano (lic. CSAI n.18140/F)

CONTRO

La decisione n.1 del Collegio dei Commissari Sportivi della Gara di velocità in salita "31° Verzegnis - Sella Chianzutan" del 17/18 giugno 2000.

FATTO

Il concorrente Stefano Della Rossa partecipante alla gara in oggetto con la vettura Honda Civic Gr.A classe 1600, numero di gara 153, presentava reclamo avverso la ammissione a detta gara della vettura Skoda Octavia Wagon n.175, iscritta dal concorrente Skoda Motor Sport Italia con il conduttore Oronzo Pezzolla nella classe A2 Supersalita, in quanto la stessa vettura Skoda è corredata dalla sola omologazione nazionale, mentre il regolamento CSAI (ns.16) in vigore alla data della gara e pubblicato sui Notiziari CSAI nn.6/99 e 8/99 e sul sito Internet CSAI il 15 maggio 2000, nonché sulla pagina Notiziario CSAI pubblicata sul settimanale Autosprint n.24/2000, per la partecipazione a gare di C.I.V.M. e gare titolate F.I.A. prescrive che "nelle gare di velocità in salita non sono ammesse vetture con omologazione ed estensioni nazionali dei gruppi N/A".

Il reclamo veniva rigettato dal Collegio dei Commissari Sportivi con decisione n.1 del 17 giugno 2000, con la seguente motivazione: "in quanto il regolamento particolare di gara contempla l'ammissione delle vetture Supersalita ed inoltre il Comitato Esecutivo della CSAI ha deliberato (come risulta dall'aggiornamento pubblicato sul sito Internet della CSAI in data 9.6.2000) la partecipazione alle gare del C.I.V.M. per l'anno 2000 alle vetture Supersalita, anche se non in possesso della Fiche internazionale".

Avverso tale decisione il Della Rossa proponeva appello al TNA, inviando in data 23 giugno 2000 una memoria contenente i motivi dell'appello e successivamente una memoria aggiuntiva a mezzo dell'Avvocato Luciano Galluzzo, suo difensore nominato.

I motivi dell'appello possono così riassumersi:

La Norma Supplementare 16, sul Notiziario CSAI 6/99 e ribadita nelle altre fonti informative sopra indicate, prescrive che nelle gare di velocità in salita non sono ammesse vetture con omologazioni ed estensioni nazionali dei gruppi N-A;

Tutte le vetture partecipanti al C.I.V.M. nella categoria Supersalita fino a quella data erano rispondenti alla norma, ad eccezione della sola vettura Skoda suindicata;

Che, presumibilmente a seguito di espressa richiesta di chiarimenti regolamentari a questo proposito inoltrata dalla "Vimotorsport" ai competenti organismi CSAI, veniva pubblicata in data 9 giugno 2000 sul sito Internet una comunicazione non attribuibile ad un preciso organo CSAI, e che non può essere considerata né precisazione con forza normativa né innovazione normativa;

detta comunicazione affermava che "la deroga varrebbe anche per la norma generale" e che "la delibera del C.E. doveva contenere anche la deroga che tali vetture potevano essere in possesso solo di omologazione nazionale".

I CC.SS. hanno deciso per il rigetto del reclamo in base a detta comunicazione, interpretandola "il C.E. della CSAI ha deliberato l'ammissione".

In data 18 giugno 2000 sul sito Internet veniva pubblicato il seguente aggiornamento:

"N.S.1 – articolo 2.1"

Vetture ammesse (pag. 33 annuario CSAI 2000) le norme già pubblicate in merito vengono così integrate: le vetture di cui alla N.B. dell'articolo 2.1 – pag. 33 dell'annuario CSAI 2000- possono gareggiare anche senza omologazione e/o estensione nazionale".

Non potendo detta comunicazione avere valore retroattivo, l'ammissione potrebbe valere dalla data del 18 giugno 2000, ma sussistono dubbi anche riguardo a questa possibilità, trattandosi di innovazione normativa (non riguardante la sicurezza) introdotta a campionato già iniziato, stravolgendone le regole; inoltre non risulta da quale Organo CSAI sia stata emanata detta norma al fine di stabilire se ne avesse i poteri.

Nella memoria integrativa a cura dell'avvocato Galluzzo, in aggiunta a quanto sopra sono riportati altri sei motivi di appello, specificatamente giustificati:

- violazione per errata interpretazione regolamenti e grave contraddittorietà della motivazione (la decisione n.1 del CC.SS. si basa sull'errata interpretazione del comunicato del 9.6.2000, che riconosce la inesistenza di deliberazione a riguardo);
- eccesso di potere per incompetenza – violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del R.N.S. titolo II° ordinamento strutturale - potere esecutivo (avendo il C.E. deliberato su proposta della S/C velocità in salita, che non sarebbe competente a formulare proposte, compito del Consiglio Sportivo Nazionale);
- eccesso di potere e violazione di legge per difetto assoluto di motivazioni (non avendo il C.E. indicato i motivi o le ragioni di opportunità giustificanti le modificazioni regolamentari, incidenti su posizioni già consolidate – vedi legge 7 agosto 1990 n.241 e giurisprudenza indicata-);
- violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 comma 3 e 4 della legge 7 agosto 1990 n.241 (mancato richiamo della disposizione sulla cui base si fonda la decisione);
- eccesso di potere per incompetenza e violazione delle R.S.N. –Regolamento Sottocommissione, articolo 5 – punto 5.3.4 disciplinante i compiti della Sottocommissione (tra i compiti della quale non rientra la proposta di modificazioni regolamentari, compito esclusivo del C.S.N. –ART.4 PUNTO 5-);
- eccesso di potere per sviamento (la modifica apportata incide negativamente su alcune categorie di partecipanti, a favore esclusivo di poche altre).

All'udienza odierna interveniva per il ricorrente l'Avvocato Galluzzo, che illustrava e ribadiva verbalmente quanto già esposto nelle memorie depositate;

per la Skoda Motor Sport Italia, indicata nel fascicolo istruttorio trasmesso dalla CSAI quale controinteressata, ritualmente preavvisata in data 19 settembre 2000, nessuno si presentava in udienza;

in rappresentanza della CSAI, in assenza di componenti o rappresentanti la Sottocommissione Velocità in Salita, ed in mancanza di invio di memorie chiarificatrici, interveniva il signor Romano Fazio, il quale esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'appello, non potendo l'ipotetico aggiornamento pubblicato su Internet il 18.6.2000 avere valore retroattivo; lo stesso confermava comunque che quanto pubblicato come aggiornamento non era suffragato da deliberazione del C.E. (di cui lo stesso Fazio era membro), ma evidentemente frutto di autonoma iniziativa della stessa sottocommissione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il TNA rileva dall'esame dei motivi esposti nel ricorso che solo una parte di essi è pertinente a questo procedimento, e precisamente la parte riferentesi all'impugnazione della decisione n.1 dei CC.SS., che ammetteva la vettura Skoda alla gara sulla base di una interpretazione dell'aggiornamento pubblicato su Internet il 9.6.2000, che il TNA ritiene oggettivamente non condivisibile, sia per il significato intrinseco delle parole "la deroga varrebbe.....", "la delibera del C.E.....doveva contenere la deroga che tali vetture potevano essere in possesso solo di omologa nazionale"; che in altre parole significa che non la conteneva; sia per la mancata indicazione dell'Organo che lo aveva deliberato.

Conferma dell'esattezza di Quest'ultima interpretazione è la pubblicazione sullo stesso sito in data successiva (18.6.2000) dell'ulteriore aggiornamento del seguente tenore letterale: "le vetture di cui alla N.B. dell'articolo 2.1 pag 33 dell'annuario CSAI 2000 – possono gareggiare anche con omologazione e/o estensione nazionale", peraltro non attribuibile ad una identificata fonte normativa.

Tanto basta a ritenere meritevole di accoglimento il presente appello contro la decisione dei CC.SS. di ammissione alla gara della vettura Skoda n.175, che pertanto deve essere esclusa dalla classifica.

Quanto ai dubbi espressi dal ricorrente, relativamente all'ammissione della data del 18 giugno 2000 di vetture Supersalita con omologazione nazionale, sia perché trattasi di innovazione normativa non riguardante la sicurezza, introdotta a campionato già iniziato, stravolgendone le regole, sia per la mancata indicazione dell'organo che avrebbe emanato questa norma, al fine di una verifica di poteri, il TNA osserva che detti dubbi non possono essere esaminati in questa sede perché non pertinenti all'appello che verte sull'ammissione della vettura Skoda n.175 alla sola gara in oggetto;

non si può però fare a meno di rilevare che i così definiti "aggiornamenti regolamentari" suindicati non contengono l'indicazione dell'organo emanante e al data della deliberazione; inoltre a questo TNA non è pervenuta da parte della CSAI richiesta di parere sulle modificazioni e aggiornamenti da apportare alla N.S. 16, e ciò ai sensi dell'articolo 4 capo I del R.N.S..

Una ulteriore indagine effettuata dal TNA presso gli Organi CSAI al fine di ricostruire l'iter regolamentare della vicenda non ha accertato l'esistenza di una deliberazione del C.E. in tal senso.

Alla luce di quanto sopra si invita la CSAI a controllare che le sottocommissioni si limitino ai compiti di loro competenza e non pubblichino autonome considerazioni, al fine di non ingenerare dubbi interpretativi delle norme sia da parte dei licenziati che degli stessi Giudici di Gara.

Relativamente ai motivi esposti nella memoria redatta dall'Avvocato Galluzzo, il TNA ritiene in astratto condivisibili le considerazioni esposte in tema di atti amministrativi, sia per quanto riguarda le osservazioni sulle competenze e sui poteri degli Organi sia per quanto riguarda l'obbligo di motivazione dei provvedimenti e la giustificazione della loro necessità, ove incidano innovativamente su situazioni già definite;

ritiene però tali considerazioni non pertinenti al presente appello, che come detto verte sulla specifica impugnazione di una decisione dei CC.SS.; così come ritiene non pertinenti al caso de quo i vari esposti presentati da alcuni piloti partecipanti al C.I.V.M. al competente Ministro della Repubblica ed al TAR sulle variazioni di attribuzione dei punteggi deliberata dalla CSAI, con conseguente lettera di risposta in data 13.6.2000 da parte del Presidente della CSAI: documenti venuti a conoscenza del TNA perchè allegati in copia dalla segreteria della stesa CSAI al fascicolo istruttorio dell'appello.

P.Q.M.

Il TNA in accoglimento dell'appello proposto dal ricorrente Stefano Della Rossa dispone la riforma della impugnata decisione n.1 del Collegio dei CC.SS. di detta gara, dichiarando la non ammissibilità a detta gara della vettura Skoda n.175 e per l'effetto dispone l'esclusione dalla classifica di detta gara del conduttore n.175 Oronzo Pezzolla, concorrente Skoda Motor Sport Italia, dando mandato alla CSAI di provvedere all'aggiornamento delle classifiche ed alla conseguente variazione dell'attribuzione dei punteggi ai partecipanti al campionato;

nonchè a notificare la presente sentenza al ricorrente ed al concorrente Skoda Motor Sport Italia.

Dispone la restituzione del deposito cauzionale.

Così deciso in Camera di Consiglio in Roma,

Roma 26 settembre 2000

Il Presidente del T.N.A.
(Dr. Carmelo Conti).